



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

COMUNE CAPOFILA: CAULONIA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI NON AUTOSUFFICIENTI

Approvato con determina dirigenziale n. 216 del 24.06.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-CULTURALE

VISTI:

- la Legge n° 328/2000 “Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali”;
- Il DPCM 30/03/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art 5 della legge 328/2000"
- il D. L.gs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla comunità (art. 13) prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata (art. 33);
- la L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003 “*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)*”;
- la DGR n. 78/2004 inerente l’individuazione degli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Calabria;

RICHIAMATI:

- il DPCM del 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona" ai sensi dell'art. 5 della legge 328 2000;
- l’art. 17 della legge n. 328/2000 e l’art. 27 della L.R. n. 23/2003 i quali prevedono che i Comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell’interessato, di titoli validi per l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali, rimettendo alle regioni la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione dei titoli e per l’acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore;
- l’accordo di programma sottoscritto dall’AT Caulonia, dall’ASP di Reggio Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in data 20 dicembre 2018 con il quale è stato approvato il Piano di Zona 2019/2021 ai sensi dell’art. 19 della legge 328/2000;
- la nota trasmessa dalla Regione Calabria Dipartimento 7 Politiche Sociali prot. SIAR N. 114475 del 19.03.2020 con la quale il settore esprime parere favorevole alla riprogrammazione del Fondo per le non autosufficienze - annualità 2015 presentato dall’AT

Caulonia che prevede all'azione 1B il trasporto sociale per una quota pari al 21.65% dell'intero importo finanziato;

DATO ATTO che ai fini della programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato di servizi sociali rivolti a persone non autosufficienti si intende procedere:

- all'accREDITAMENTO degli organismi del Terzo Settore aventi i requisiti per l'erogazione di servizi di trasporto sociale;
- al rinnovo dell'accREDITAMENTO per gli Enti già inclusi nell'Albo distrettuale;

CONSIDERATO che l'accREDITAMENTO è strumento idoneo per promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni di assistenza domiciliare in quanto favorisce la pluralità dell'offerta dei servizi e la relativa adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni, nonché realizzare un sistema di offerta di servizi alla persona dotati di un livello omogeneo ed elevato di qualità su tutto il territorio distrettuale;

RICHIAMATA la DGR della Regione Calabria del 30 dicembre 2013 n° 505 che ha approvato i "Criteri per la disciplina del sistema di affidamento ai soggetti del terzo settore dei servizi di cura di soggetti disabili";

VISTA la Deliberazione n.118 del 22/04/2015 con la quale la Giunta Comunale di Caulonia, Comune capofila, ha preso atto e recepito i contenuti e gli allegati della DGR n. 505/13 relativa al sistema che disciplina i rapporti tra i comuni titolari dei servizi sociali e i soggetti del terzo settore;

RENDE NOTO

Il Comune di Caulonia, in qualità di Capofila dell'ATS ai fini della programmazione dei servizi di trasporto sociale, intende procedere all'accREDITAMENTO degli Organismi del Terzo Settore aventi specifici requisiti per l'erogazione di prestazioni relative all'attività di trasporto sociale in favore di persone non autosufficienti residenti nei Comuni dell'ATS.

L'accREDITAMENTO e l'inserimento nel relativo elenco è condizione indispensabile per beneficiare di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo e per poter offrire servizi acquistabili con titoli sociali (voucher) spendibili direttamente da parte delle famiglie ammesse al servizio.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Il presente Avviso ha come oggetto il servizio di trasporto e accompagnamento di persone non autosufficienti residenti nell'ATS verso luoghi di cura e/o riabilitazione e/o socializzazione e si pone come obiettivo principale quello di facilitare gli spostamenti di persone con notevoli compromissioni dell'autonomia al fine di favorire la fruizione di prestazioni sanitarie, educative, riabilitative, e/o finalizzate alla socializzazione.

Il Comune capofila potrà, infatti, acquistare, ai sensi della L.R. n. 23/2003 dai soggetti del terzo settore iscritti nell'elenco distrettuale degli enti accREDITATI i servizi relativi all'attività di trasporto sociale a favore di persone non autosufficienti.

ART. 2 – DESTINATARI DELL'AVVISO

Possono presentare istanza per il rilascio dell'accreditamento e conseguente iscrizione nel registro, i soggetti individuati dalla Legge n. 23/2003, quelli elencati dal DPCM del 30/03/2001 e precisamente:

- le O.N.L.U.S.
- le Fondazioni
- le Associazioni e gli Enti di Promozione Sociale
- le Società Cooperative Sociali e Organismi della Cooperazione
- le Organizzazioni di volontariato
- gli Enti di Patronato
- gli altri soggetti giuridici non aventi finalità lucrative ed operanti nei settori di intervento previsti dalla legge n. 23/2003

che siano in possesso dei seguenti **REQUISITI**:

1. Iscrizione ad albi e registri, tenuti dalle pubbliche amministrazioni ed aventi valenza regionale o provinciale tenuti ex-legge a tale adempimento secondo le norme giuridiche dell'ente;
2. Essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività di trasporto sociale rivolto a persone con disabilità in ragione del numero dei mezzi adeguati al trasporto e della disponibilità di personale in possesso di titolo di guida adeguato;
3. Esperienza di almeno un anno (12 mesi), alla data di presentazione della domanda, nell'ambito del trasporto sociale rivolto a disabili;
4. Disporre di personale da impiegare nel servizio in possesso di formazione, qualificazione ed esperienza professionale idonea al servizio *de quo*;
5. Osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente ai trattamenti economici e previdenziali dei contratti collettivi del personale impiegato nel servizio;
6. Disporre di una sede associativa operativa nel territorio del Distretto Nord 1 presso la quale custodire tutta la documentazione inerente all'attività di trasporto di cui al presente avviso compresi i documenti relativi ai mezzi a ciò destinati e all'attività stessa con l'indicazione di un recapito telefonico, indirizzo e-mail e/o fax;
7. Assenza di cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
8. Essere in regola rispetto alla vigente normativa antimafia;
9. Non essere stato sottoposto a sanzioni tributarie di natura penale o amministrativa divenute definitive, né avere in corso procedimenti per l'irrogazione di esse;
10. Avere visionato e dichiarare di accettare in ogni sua parte e senza riserva alcuna, il presente Avviso;
11. Carta dei servizi con indicazione degli obiettivi, dei servizi offerti e delle modalità di erogazione.

I suddetti requisiti rappresentano elementi essenziali di qualità attesa del servizio, erogato mediante *voucher* e sono richiesti ai soggetti, che intendono accreditarsi. La perdita dei requisiti autocertificati in fase di accreditamento e valutati in base all'attività, costituisce motivo di possibile revoca dell'accreditamento.

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda di accreditamento per il servizio di trasporto sociale, consegnando direttamente o spedendo a mezzo raccomandata A/R un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante i dati del mittente, del destinatario e all'esterno la dicitura "NON APRIRE - DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE".

L'istanza potrà essere inviata anche tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo.caulonia@asmepec.it riportando nell'oggetto la dicitura sopra detta.

La data di scadenza per presentare le istanze è fissata per lunedì 3 agosto 2020 entro le ore 12,00.

Saranno escluse le istanze pervenute in maniera diversa dalle modalità di presentazione sopra indicate e pervenute oltre la data indicata.

Il plico deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura:

- a) domanda di partecipazione, predisposta conformemente a quanto indicato nell'allegato modulo (Allegato A), datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato, il quale dovrà autocertificare in calce all'istanza il possesso dei requisiti previsti, con allegata copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore. In caso di raggruppamento temporaneo dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati;
- b) relazione illustrativa che contenga:
 - la disponibilità di mezzi destinati all'attività di trasporto sociale specificando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ulteriori caratteristiche tecniche ed altre informazioni sugli stessi (es. tipo di automezzo, l'anno di immatricolazione dell'automezzo mezzo, km percorsi ed ulteriori informazioni ritenute utili);
 - l'esperienza nella gestione dell'attività di trasporto sociale con specifica in merito al trasporto di cui al presente avviso;
 - la disponibilità a svolgere l'attività di trasporto sociale fino a un massimo mensile di km _____;
 - l'elenco degli operatori impiegabili a vario titolo nell'attività di trasporto sociale con specifica dell'età anagrafica e, per gli autisti dei mezzi, degli anni di possesso della patente di guida.
- c) i seguenti documenti:
 - 1) Carta dei Servizi in uso;
 - 2) Presentazione del servizio, da inserire nella brochure informativa sia in formato cartaceo che in formato elettronico (su CD o altro strumento ritenuto più idoneo);
 - 3) Fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore, in corso di validità;
 - 4) Altri documenti ritenuti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di accreditamento.

I moduli per la presentazione della domanda sono scaricabili dal sito istituzionale di ciascuno dei Comuni facenti parte dell'ATS.

L'istanza può essere presentata dai soggetti di cui sopra in forma singola o raggruppati temporaneamente o che intendano raggrupparsi, nonché dai Consorzi di organismi del Terzo Settore.

ART. 4 – DURATA ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO ha una validità triennale.

I Soggetti già accreditati e iscritti all'Albo dovranno certificare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il mantenimento dei requisiti, indicati all'art. 2 del presente Avviso.

In mancanza della certificazione, l'accreditamento viene sospeso fino e può essere revocato con conseguente cancellazione dall'Albo distrettuale.

ART. 5 – ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI

La selezione dei Soggetti da accreditare, mediante verifica dei requisiti, sarà effettuata da apposita commissione nominata dal responsabile dell'Ufficio di Piano dell'ATS.

L'accreditamento avverrà mediante iscrizione all'Albo distrettuale degli Enti accreditati al Trasporto sociale che verrà utilizzato per i servizi che saranno attivati con i fondi regionali/nazionali/comunitari che perverranno all'ATS e nei limiti dei budget assegnati.

L'Ufficio di Piano dell'ATS provvederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese, ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione.

In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Ufficio distrettuale emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri.

Inoltre, l'Ufficio di Piano dell'ATS potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli rispetto al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l'accreditamento richiesti e previsti nel progetto e nell'Avviso di accreditamento ed alle caratteristiche presenti nell'offerta progettuale dell'accreditato. A tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.

ART. 6 – PERSONALE

Il personale utilizzato per il trasporto sociale deve essere in possesso dei requisiti di idoneità per il servizio oggetto dell'affidamento e il Soggetto accreditato lo impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità garantendo l'idoneità psicofisica degli operatori. Il personale impiegato nel servizio di guida dovrà essere munito di valida patente di guida di categoria corrispondente all'automezzo usato.

Il fornitore del servizio assicura nei confronti dei propri lavoratori la piena applicazione del CCNL vigente e il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi previsti dal D. Lgs. 81/08, facendo riferimento alla natura ed ai contenuti dei servizi in questione.

Il servizio comprende l'ausilio agli utenti nella salita e discesa dal mezzo, allacciamento delle cinture di sicurezza, posizionamento ed ancoraggio carrozzine.

Il personale deve utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alla normativa vigente in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti i Dispositivi Individuali di Protezione con riferimento al contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

Il soggetto fornitore del servizio si impegna a garantire l'immediata sostituzione in caso di assenza del personale per malattia, ferie, ecc., senza alcun ulteriore aggravio per l'ATS.

Il soggetto fornitore del servizio deve inoltre garantire un Coordinatore con compiti di programmazione, gestione del servizio e referente nei confronti dell'Ufficio di Piano distrettuale.

L'ATS, dal canto suo, utilizzerà un referente per istruire nuove richieste di accesso, promuovere gli interventi a favore dell'utenza, garantire i collegamenti con i coordinatori dei fornitori del servizio, con le famiglie degli utenti e con altri servizi coinvolti nel progetto.

ART. 7 – AUTOMEZZI

Gli automezzi utilizzati per il trasporto sociale dovranno essere nella disponibilità dell'Ente accreditato, condotti da personale qualificato, omologati e abilitati all'uso, al fine di garantire la sicurezza del servizio, idonei e attrezzati per il trasporto di persone disabili, garantendo il massimo comfort per l'utente trasportato, sia per gli allestimenti interni che per il sistema di condizionamento per il periodo estivo ed invernale, dotati di pedana elettroidraulica, qualora necessaria, per il sollevamento di carrozzine. I mezzi dovranno essere altresì dotati di motore a basso inquinamento, adeguati alle norme europee.

Il fornitore del servizio dovrà garantire inoltre:

- la perfetta efficienza degli automezzi utilizzati con particolare riferimento alle misure di sicurezza anche con riferimento al contrasto alla diffusione del virus Covid-19;
- di aver effettuato nei termini previsti la revisione degli stessi;
- idonea copertura assicurativa, nonché tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per il trasporto di persone.

ART. 8 – STIPULA DELLA CONVENZIONE

I Soggetti fornitori di servizio selezionati ed inseriti nell'Albo distrettuale saranno effettivamente autorizzati ad attivare il servizio di trasporto sociale solo dopo la sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune capofila dell'ATS, dove saranno precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra le parti in causa. A seguito della stipula della convenzione, l'ente accreditato, scelto liberamente dall'utente avente diritto, provvederà all'erogazione delle prestazioni stabilite dal Piano Assistenziale Individuale (PAI). L'attività oggetto del presente avviso non è sostitutiva in nessun caso del trasporto sanitario di soccorso di cui alla L.R. 26/2012.

ART. 9 – PROGRAMMAZIONE E MODALITA' DEL SERVIZIO

L'avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, bensì l'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati fra i quali il cittadino, avente diritto ai servizi, potrà effettuare la scelta.

Il perfezionamento del rapporto di fornitura del servizio di trasporto sociale avverrà attraverso la stipula di apposita convenzione tra il Comune capofila dell'ATS e l'ente accreditato, nonché la sottoscrizione della "Carta di Impegno Etico", un patto morale con cui gli Enti coinvolti si impegnano al rispetto dei principi ispiratori della Legge Regionale n° 23 del 2003 e di quelli costituzionali.

L'Organizzazione/Associazione fornitrice del servizio di trasporto dovrà garantire, contestualmente, l'assistenza e la sicurezza agli utenti trasportati, l'accompagnamento ed il trasporto dal domicilio dell'utente alla struttura di riferimento e viceversa, secondo le indicazioni riportate nel Piano Individuale d'intervento. Le distanze dei percorsi saranno calcolate a partire dalla sede del fornitore.

Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto degli orari indicati.

È facoltà dell'ATS interrompere/sospendere i servizi non più necessari senza che il Soggetto erogatore del servizio abbia nulla a pretendere.

Sono riconosciute all'ATS ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti dalla convenzione e al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impiegati nel servizio.

ART. 10 – GARANZIE E RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI ACCREDITATI

Il soggetto accreditato si impegna a:

- a) non cedere in subappalto tutti o parte dei servizi per i quali si è accreditato;
- b) rispettare le condizioni previste nella Carta di Impegno Etico;
- c) osservare in modo rigoroso quanto previsto dall'avviso pubblico per l'accreditamento;
- d) garantire la continuità del servizio;
- e) comunicare al Comune capofila ATS ogni variazione dei requisiti di accreditamento;
- f) realizzare il progetto di assistenza secondo i piani personalizzati ed i protocolli operativi stabiliti dagli Enti preposti;
- g) non ricusare la prestazione a favore dei soggetti fruitori del voucher senza preventiva comunicazione con esplicitate le motivazioni al Comune capofila dell'ATS e relativa autorizzazione da parte del medesimo Comune;
- h) accettare, senza eccezione alcuna, le condizioni, i contenuti e le prescrizioni di cui alle presenti disposizioni;
- i) garantire che le persone impiegate a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività di trasporto sociale siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento delle attività citate;
- j) rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- k) rispettare tutte le disposizioni attinenti alla prevenzione degli infortuni ed alle assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso;
- l) rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali (codice europeo n. 679 /2016);
- m) rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei confronti degli operatori, degli utenti e dei mezzi utilizzati per il trasporto, relativamente al contrasto della diffusione del virus Covid-19.

L'Organizzazione/Associazione fornitrice del servizio è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Essa pertanto dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per danni che possano derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alla struttura (fabbricati ed attrezzature) durante l'espletamento del servizio, esonerando l'ATS da ogni responsabilità al riguardo.

ART.11 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Per l'attività di trasporto sociale, intrapresa a seguito della stipula della Convenzione, verrà riconosciuto alle Organizzazioni/Associazioni un rimborso chilometrico omnicomprendente delle spese effettivamente sostenute, rendicontate mensilmente, per l'effettuazione dell'attività di trasporto sociale nella misura omnicomprendente di € 0,70 al km, debitamente documentati (prospetto riepilogativo mensile dei km percorsi ed i km percorsi per ogni viaggio con indicazione della partenza e dell'arrivo in favore di ciascun nominativo).

Le liquidazioni dei corrispettivi delle prestazioni effettivamente rese, verranno effettuate in favore dei soggetti fornitori che hanno erogato il servizio, previa verifica da parte del responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione corredata da:

- Fattura;
- Rendiconto riepilogativo indicante per ogni viaggio la data, la destinazione, l'utente, i chilometri percorsi, sottoscritto sia dall'autista che dall'utente;

L'Ufficio di Piano controlla la regolarità di quanto dichiarato e provvede entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, a liquidare per tutti i trasporti mensili effettuati il costo totale dei chilometri percorsi.

L'Ufficio di Piano, in occasione di ogni pagamento, verifica, con ulteriori interventi di controllo, sia la regolarità contributiva che il rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 come modificato all'art.7 della citata legge n. 217/2010 di cui il fornitore dovrà, al momento della sottoscrizione della convenzione, presentare apposita dichiarazione su modello predisposto.

ART. 12 – PENALITA'

Il soggetto fornitore, nell'esecuzione delle prestazioni, si obbliga ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle condizioni di cui all'avviso pubblico.

In caso di inadempienze, sarà facoltà dell'ATS irrogare una penale da € 100,00 ad € 3.000,00 che sarà rapportata alla gravità dell'inadempienza e alla recidiva.

In particolare il soggetto fornitore, fatta salva ogni ulteriore sanzione di carattere penale o amministrativo, è soggetto a penalità quando:

- ritarda l'inizio del servizio indicato dall'ATS;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio, comunque accertate dall'Ufficio di Piano dell'ATS;
- assicura una presenza di operatori e o automezzi inferiore o non corrispondente a quelli presentati in fase di richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
- non ottempera alle prescrizioni della convenzione in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi stabiliti da osservare per il servizio prestato;
- non rispetta quanto previsto dalla convenzione.

L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta, che sarà inviata, a mezzo raccomandata A/R oppure mediante posta certificata, al soggetto accreditato, che avrà cinque giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni.

Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute congrue, il Responsabile dell'Ufficio di Piano irrognerà la penale.

Per tutti i casi previsti dal presente atto di applicazione di penali, il relativo importo può essere commutato in corrispondenti prestazioni di trasporto da utilizzarsi preferibilmente in favore dell'utente interessato alle prestazioni in ordine alle quali l'infrazione si è riscontrata. Qualora, per le condizioni oggettive del servizio non sia possibile procedere alla commutazione di cui al comma precedente, l'ammontare della penalità è addebitato sui crediti dell'accreditato derivanti dalla liquidazione dei voucher riferiti al mese in cui è stata commessa l'infrazione.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE E SUB AFFIDAMENTO

I servizi dovranno essere gestiti direttamente dal soggetto che risulta iscritto nell'Albo distrettuale essendo vietata ogni qualsiasi anche parziale forma di sub affidamento, cessione a terzi ed in generale ogni forma di contratto che affidi in tutto o in parte l'esecuzione o la gestione del servizio o di sue singole prestazioni a terzi.

La violazione, non sanata, del divieto di cui al presente articolo comporterà la revoca dell'accreditamento con conseguente cancellazione dall'Albo distrettuale.

L'ATS potrà autorizzare più soggetti iscritti nell'Albo che si siano impegnati in tal senso espressamente a collaborare tra di loro.

ART. 14 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

L'accreditamento può essere sospeso quando viene accertata la perdita di uno dei requisiti di accreditamento sino al suo completo ripristino.

La sospensione dell'accreditamento è altresì determinata dalle seguenti circostanze:

1. gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
2. qualora si verifichi un'inosservanza ripetuta della medesima prescrizione ovvero un'inosservanza grave di altre prescrizioni contenute nel presente avviso;
3. gravi violazioni degli obblighi previsti dall'accordo, segnalate dai beneficiari dell'intervento di trasporto sociale;
4. inosservanza di quanto stabilito all'art. 13 del presente avviso
5. impiego di personale non in possesso dei requisiti di idoneità per come indicato all'art. 6 del presente Avviso;
6. mancata certificazione del mantenimento dei requisiti indicati all'art. 2 del presente Avviso.

Nel provvedimento di sospensione sarà indicato il termine entro il quale il Soggetto accreditato dovrà reintegrare il requisito perduto e/o produrre la documentazione mancante.

Allo scadere del termine assegnato, qualora dovesse permanere la carenza riscontrata si procederà alla revoca dell'accreditamento con conseguente cancellazione dall'Albo distrettuale.

La revoca dell'accreditamento è altresì disposta nel caso di cessazione dell'attività, decisa dal Legale rappresentante dell'Ente gestore.

Avverso il provvedimento di revoca, il soggetto interessato può ricorrere nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

L'Ente oggetto di provvedimento di revoca, potrà presentare nuova domanda trascorsi tre anni dalla revoca.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Sonia Bruzzese Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'ATS.

ART. 16 – NORME FINALI

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco ed il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti all'Ufficio di Piano dell'ATS sito in via Brigida Postorino di Caulonia Marina, Tel. 0964/82036 oppure sulla Email: ufficiopianocaulonia@libero.it.

Allegati al presente avviso:

- a) Domanda di accreditamento per soggetti erogatori del servizio di trasporto sociale alle persone non autosufficienti con disabilità (allegato A);
- b) Informativa ai sensi dell'art 13 legge 196/2003 e dell'art 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

Caulonia, 03.07.2020

Il Responsabile Ufficio di Piano
ATS comune capofila Caulonia
f.to dott.ssa Sonia Bruzzese